



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

XVIII Sezione Civile

In composizione monocratica, nella persona del giudice **dott.ssa Angela Salvio** ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. **46036/2017** del ruolo generale, posta in deliberazione all'udienza del 28 marzo 2018 e promossa da:

[REDACTED], nata in Eritrea il **[REDACTED]**, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Galdieri, con studio in Roma, Via Campello sul Clitunno, 20, presso cui elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del ricorso

- *ricorrente*

contro

Ministero dell'Interno – Questura di Roma, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, via dei Portoghesi 12, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- *resistente*

Oggetto: ricorso avverso diniego carta di soggiorno per familiare di cittadino UE – d.lgs. n.30/2007 -

Motivi di fatto e diritto

Con ricorso depositato il 5.7.2017, la ricorrente, cittadina eritrea, ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Roma il 22 maggio 2017 e notificato in data 5.6.2017, che ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio di carta di soggiorno di lungo periodo, avanzata quale madre di **[REDACTED]**, cittadina italiana, con la motivazione che la figlia ha la residenza anagrafica presso un indirizzo concesso dal Comune di Roma a chi non ha fissa dimora, mentre la dimora abituale è stata indicata nella dichiarazione di "cessione di fabbricato" allegata alla istanza in un indirizzo diverso.

La ricorrente ha dedotto la illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 10 del d. lgs. n. 30/2007, in quanto la ricorrente ha assolto ad ogni prescrizione della



citata norma , avendo la figlia la sua regolare iscrizione anagrafica , mentre , per la mancanza di idonee risorse economiche , madre e figlia abitano in un immobile non regolarizzato ; ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e ordinare alla parte convenuta di riesaminare la posizione della ricorrente per l'ottenimento della carta di soggiorno .

Il ricorso è fondato e va accolto .

L'art. 10 del d. lgs. n. 30 /2007 , fra gli altri documenti da allegare alla istanza di concessione della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE , prevede il deposito dell' " attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione" .

Nel caso in esame la figlia della ricorrente ha una regolare residenza anagrafica presso uno degli indirizzi virtuali che il Comune di Roma ha messo a disposizione con varie circolari e delibere , in adempimento alla normativa in materia .

La ricorrente ha anche provato , con la dichiarazione di cessione di fabbricato allegata alla istanza , di avere un domicilio presso quello della figlia , sempre a Roma , in un immobile che non essendo regolare non consentirebbe un cambio di residenza anagrafica della figlia .

L'interpretazione della normativa citata da parte della P.A. , di richiedere che la residenza anagrafica della figlia – virtuale ma valida a tutti gli effetti - debba coincidere anche con lo stesso indirizzo del domicilio o della dimora abituale della stessa , non ha un aggancio normativo , in assenza di una regolamentazione specifica limitativa degli effetti e della validità della iscrizione anagrafica in indirizzi virtuali .

Inoltre, anche in base a quanto stabilito dalla recente deliberazione della giunta capitolina del 3 marzo 2017, essa , pur avendo modificato le modalità di iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora, non ha prodotto la cancellazione anagrafica della figlia della ricorrente , la quale resta iscritta presso il Comune di Roma in uno degli indirizzi virtuali individuati per ciascuno dei Municipi e con cambio di indirizzo di residenza da effettuarsi anche di ufficio da parte dell'ufficiale dell'anagrafe; altresì , dalla detta deliberazione si ricava un ulteriore sostegno alla interpretazione di "iscrizione anagrafica" senza ulteriori requisiti , dato che in detta delibera l'iscrizione anagrafica in uno degli indirizzi virtuali indicati è consentita , senza limitazioni degli effetti , per i cosiddetti senza fissa dimora e senza tetto, intesi questi ultimi *"come persone che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non sono in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale , pur utilizzando talvolta in modo precario con o senza titolo, un manufatto"* : ed è proprio il caso della figlia della ricorrente .



In ordine alla regolamentazione delle spese di lite , stante l'ammissione della ricorrente al Gratuito Patrocinio , le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede :

-accoglie il ricorso e , per l'effetto , accertato il diritto della Sig.ra ~~ANGELA SALVIO~~ ~~ANGELA SALVIO~~ al rilascio della carta di soggiorno per familiari di cittadini UE , annulla il provvedimento impugnato , e dispone il rilascio del detto titolo da parte della Questura di Roma ;

- compensa le spese di lite .

Roma, 20 agosto 2018 .

Il Giudice *Angela Salvio*

